

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

Procedimento 05/2018

promosso contro

- **BUSSO Luca**, tessera n. 329924 - Cat. D, presso la società Polisport Club Carmagnola

e contro

- **POLISPORT CLUB CARMAGNOLA**, in persona del suo Presidente, del Comitato Provinciale di Cuneo

PREMESSO CHE

1. Il Presidente Regionale ha chiesto allo scrivente Giudice territoriale di pronunciarsi in ordine ai fatti svolti il 1 Maggio 2018 presso l'impianto della Polisport Carmagnola, nell'ambito della competizione denominata "Selezione combinato Under 15" organizzata dalla stessa società;
2. Con la istanza, il Presidente Regionale ha trasmesso la relazione del sig. Sgarretta Pietro, Direttore di Gara della manifestazione; i documenti sono tempestivi perché pervenuti il 03.05.2018;
3. Nel resoconto dell'Arbitro è indicato che quest'ultimo, una volta arrivato presso l'impianto della polisportiva, è stato accolto dal Direttore sportivo della società ospitante, sig. Giancarlo Aiassa, ed ha quindi assegnato i campi da gioco, decidendo di far disputare sui terreni esterni alcune gare.
Successivamente, è sopraggiunto Luca Busso, dirigente under 15 Polisport Carmagnola, nella occasione anche arbitro aggiunto. Busso ha sostenuto che solamente due partite della "poule" avrebbero dovuto disputarsi all'aperto e le altre dentro il bocciodromo, chiedendo al Direttore di Gara di provvedere in tal senso.
Al diniego del sig. Sgarretta, il dirigente ha affermato che avrebbe allagato i campi, impedendo di continuare la competizione all'esterno; dopo la sosta per il pranzo, al ritorno sul terreno di gioco, il Direttore di Gara ha constatato l'impossibilità di proseguire all'aperto poiché, effettivamente, la minaccia si era concretizzata ed i campi erano stati allagati;
4. Nel documento arbitrale è precisato che dopo un'ora ha iniziato a piovere e di



conseguenza *“il meteo non avrebbe permesso di giocare tutte le partite all'esterno”*; per la ragione, egli ha dichiarato che *“la gara si è conclusa all'interno regolarmente”*.

Preso atto di quanto sopra lo scrivente ha assunto ulteriori informazioni, procedendo alla audizione del sig. Luca Busso e del sig. Giancarlo Aiassa.

Entrambi hanno confermato i fatti descritti dal sig. Sgarretta.

Luca Busso ha ammesso di avere allagato i campi durante la sosta del pranzo poiché, a suo dire, appariva chiaro che, entro poco tempo, le condizioni meteo avrebbero impedito lo svolgimento della manifestazione all'aperto; ha aggiunto che la bagnatura dei campi è consuetudinaria al termine delle partite e ciò viene effettuato ai fini della manutenzione del terreno di gioco.

I due dirigenti hanno ulteriormente dichiarato che i campi esterni erano in condizioni pessime dopo le gare del mattino e che si sarebbe dovuto ugualmente proseguire la manifestazione nei campi interni per preservare la regolarità del torneo. Anche per tale ragione i campi sono stati allagati.

Infine, costoro hanno riferito che *“è la società ospitante a decidere i campi su cui far giocare e non il Direttore di Gara”*, asserendo, quindi, di essere legittimati all'azione.

CONSIDERATO CHE

- a) L'art. 12 del Regolamento delle Competizioni, specialità Volo è dirimente nel prevedere che *“l'assegnazione dei campi di gioco è compito dell'Arbitro, il quale deciderà tra quelli messi a disposizione per la gara. Nel periodo estivo si cercherà di privilegiare, nei limiti del possibile, l'utilizzo dei campi esterni”*;
 - b) Con comunicazione telefax del 07.11.2017 la soc. Polisport Carmagnola ha trasmesso al Comitato di Cuneo la richiesta di autorizzazione alla organizzazione della competizione in esame, dichiarando di mettere a disposizione *“n. 4 campi scoperti e n. 4 campi coperti, in regola con la normativa vigente”*;
- Pertanto, nel caso in esame il Direttore di Gara aveva l'esclusivo ed autonomo potere di decidere i campi da assegnare tra gli otto messi a disposizione, sia all'esterno che all'interno;
- c) L'art. 39 del citato Regolamento prevede che solo *“l'arbitro di gara, con giudizio insindacabile, può dichiarare inagibili i terreni di gioco, trasferire in altra sede la manifestazione o sospenderla...”*.

Quanto sopra contrasta con la pretesa dei dirigenti sociali di giustificare il

comportamento tenuto avendo riguardo alla impraticabilità dei campi: la decisione non spettava a loro;

d) L'art. 36, co. 4 sancisce chiaramente che il *“trasferimento in altra sede della competizione...sia per impraticabilità dei campi di gara previsti dal programma della competizione, sia per altre cause di forza maggiore, viene decisa ad esclusivo giudizio dell'Arbitro quando gli organizzatori possono disporre di altri campi agibili (coperti o meno a seconda delle esigenze)”*.

Ne consegue che l'asserita previsione del maltempo, ancorchè circostanza futura ed incerta e, pertanto, già di per sé manifestamente infondata, non può essere addotta a giustificazione di un comportamento/decisione che non apparteneva alla facoltà decisionale della società ospitante (e di un suo dirigente) ma a quella del Direttore di Gara.

RITENUTO CHE

- E' irrilevante la circostanza che dopo un'ora dalla scoperta dell'allagamento le condizioni meteo siano peggiorate al punto che le restanti gare si sarebbero disputate all'interno. Trattasi di circostanza sopravvenuta (aleatoria ed incerta) che non elide il nesso di causalità tra la condotta illecita e l'evento; inoltre, la bagnatura dei campi ha costretto immediatamente dopo la sosta-pranzo il trasferimento nel bocciodromo; è stato così alterato lo svolgimento e la regolarità della manifestazione;

- La condotta di Luca Busso è colpevole perché contraria alle norme di settore. In particolare sono state integrate le seguenti trasgressioni:

- *mancanze o infrazioni relative alle norme regolamentari emanate dalla Federazione (art. 60 co. 2 lett. i del Regolamento di Giustizia e Disciplina Fib)* in relazione agli artt. 12, 31 n. 1, 36 n. 4 e 39 del Regolamento delle Competizioni – Specialità Volo;
- *fatti, comportamenti, azioni influenti sulla regolarità delle gare* di cui all'art. 61 co. 3, lett. m);
- ad una lettura unitaria, si denota circostanza aggravante avendo commesso il fatto con abuso di poteri non confacenti al ruolo di Dirigente Under 15, violando i doveri derivanti o conseguenti alle relative funzioni;

- La soc. Polisport Carmagnola, nella persona del Direttore sportivo, ha completamente avallato il comportamento del suo dirigente under 15 e nel corso della audizione è emersa addirittura la connivenza del sig. Aiassa con il Busso, suffragando la gravità dell'illecito; per le infrazioni in esame risponde a titolo oggettivo.

P.Q.M.



Il Giudice Sportivo, tutto ciò premesso, ritenuto e considerato,

- applica a **Luca Busso**, tessera n. 329924 – Categoria D, la sanzione della **squalifica di mesi sei** così determinata: 2 mesi per le infrazioni al Regolamento delle Competizioni – Spec. Volo; 1 mese e mezzo per i comportamenti influenti sulla regolarità delle gare, raddoppiato (quindi: tre mesi) per la qualità di Dirigente, ai sensi dell' art. 61 co. 6 Regolamento di Giustizia e Disciplina; 1 mese per la circostanza aggravante.

- applica alla **soc. Polisport Club Carmagnola** la sanzione della **multa di Euro 400,00** così determinata: sanzione per ogni infrazione (€. 200,00). Non si applica l'aggravante.

Si ordina che il presente provvedimento sia comunicato nelle forme di rito.

Così deciso in Torino, 12.06.2018.

Il Giudice Sportivo

Federico Freni

